

**ORDINANZA DIVIETO ASSOLUTO DI BRUCIATURA DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI 2019.**

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- **che** la combustione in loco di residui vegetali in genere (sfalci, avanzi di potature, stoppie, fogliame), prodotti dalla coltivazione di nocciole e altri fruttiferi rappresenta una tradizionale pratica agricola;

**Visto:**

- **l'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs n° 152/2006** (Norme in materia ambientale), il quale così dispone: “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 c. 1 lett.f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.** I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

**Dato atto:**

- **che** con Decreto Regionale n° 123 del 24/06/2020, recante “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2020”, la Regione Campania ha, tra l'altro, stabilito:
- Di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 01 luglio al 30 settembre 2020, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, art. 14 c. 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
- Di invitare le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio ad emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, nonché riportanti espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei

residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 ed in particolare gli art. 50 e 54;  
Visto il D.Lgs. n° 152/2006.

### O R D I N A

nel periodo **01 LUGLIO 2020 al 30 SETTEMBRE 2020** , su tutto il territorio comunale,:

1. è fatto divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.
2. gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigarette sulle strade come disposto dall'art. 15 lett. I del codice della strada.

### O R D I N A

Altresì a tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche-artigianali e industriali, di provvedere con decorrenza immediata:

1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore a 50 metri dalle strade e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio, infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 50 metri;
3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
4. i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico o commerciale hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m 6, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

**E' ALTRESÌ VIETATO** lungo le strade, nelle campagne e nei boschi:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;



- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

SI RICHIAMA AL RISPETTO DI TUTTE LE ULTERIORI NORMATIVE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

### D I S P O N E

Salvo i casi previsti dal codice penale ovvero il reato previsto dall'art. 256 c.1 lett. A del D. Lgs. n° 152/06, si applica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n. 353/2000, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro 1032.00 e non superiore ad euro 10329.00, fatti salvi gli altri casi previsti dalla vigente norma. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza. Le forze di Polizia e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell'ordinanza e di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori. La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line nonché sul sito web istituzionale del Comune di Atripalda e con appositi manifesti. Altresì la presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Prefettura di Avellino;
- A.S.L. AV
- A.R.P.A.C. Avellino;
- Stazione Carabinieri Atripalda;
- Comando Carabinieri Forestali di Avellino;
- Comando Polizia Municipale – Atripalda.

### I N F O R M A

avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Atripalda lì 30 giugno 2020



Il Sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo